

Regolamento del Corso di Laurea triennale in

Scienze dell'Educazione e della Formazione

Classe L/19

Art. 1 Titolo. Obiettivi. Durata. Crediti

1. Il presente regolamento disciplina il corso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della formazione. Appartenente alla classe L/19 della laurea triennale o di primo livello indirizzato in prevalenza ad una preparazione di base nelle scienze dell'educazione e in quelle discipline che, come la filosofia, la psicologia e la sociologia, da un lato concorrono a definirne l'intero quadro concettuale e, dall'altro, ne favoriscono l'applicazione all'interno delle istituzioni scolastiche e nel mondo del lavoro.

2. Il presente corso di laurea triennale intende preparare risorse umane con competenze metodologico-didattiche nei settori dell'educazione e della formazione e sui processi di apprendimento-insegnamento anche di discipline specifiche; capacità di progettazione e di gestione dei processi di orientamento scolastico e professionale dei processi formativi; conoscenze utili alla formazione attraverso attività creative con valenza socio-educativa; conoscenze e atteggiamenti scientifici in merito alla ricerca e alla sperimentazione nei settori delle Scienze dell'educazione e della formazione a livello locale, nazionale, europeo e internazionale.

3. La durata del corso di laurea triennale è di anni 3.

4. La presente laurea triennale si consegue con l'acquisizione di complessivi 180 cfu compresi quelli relativi alla prova finale, alle conoscenze obbligatorie oltre alle prove di lingua italiana e di una lingua europea.

5. La prova di lingua italiana è limitata agli studenti non aventi cittadinanza italiana; la prova di lingua europea (per tutti gli iscritti al corso di laurea) si intende assorbita dal superamento dell'esame specifico previsto all'interno del piano di studi.

6. La struttura didattica competente per il corso di laurea triennale in questione è la Facoltà di Scienze Umanistiche.

Art. 2 Consiglio del Corso di Studi

1. Il Corso di Studi (CdS) è diretto da un Consiglio costituito da cinque o più componenti scelti tra docenti e ricercatori e uno studente della rispettiva rappresentanza. Essi sono nominati dal CdA e durano in carica tre anni.
2. Il Consiglio è diretto da un Presidente, coadiuvato da un Coordinatore per l'esecuzione delle attività da esso deliberate. Entrambi sono nominati tra i docenti e i ricercatori.
3. Sono organi del CdS:
 - Il Presidente
 - il Coordinatore
 - il Consiglio

Art. 3 Compiti del Consiglio del Corso di Studi

Il Consiglio del CdS svolge, in collaborazione con il Coordinamento didattico di Ateneo e gli uffici amministrativi preposti, i seguenti compiti:

- a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà/Dipartimento ovvero alla governance di Ateneo - l'Ordinamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, in pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dalla normativa vigente;
- b) formula gli obiettivi formativi specifici del CdS, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall'Ordinamento;
- c) determina e sottopone al Consiglio di Facoltà/Dipartimento di appartenenza i requisiti di ammissione al CdS, quantificandoli in debiti formativi e progettando l'istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero;

- d) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'Ordinamento e ne propone annualmente modifiche e precisazioni al Consiglio di Facoltà/Dipartimento; individua, per ogni attività, la struttura o la persona fisica che ne assume la responsabilità;
- e) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
- f) predispose con la collaborazione della Facoltà/Dipartimento la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'Ordinamento;
- g) esamina ed approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli Ordinamenti didattici;
- h) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo, in accordo con gli organi preposti e la normativa vigente;
- i) promuove la cultura dell'Assicurazione Qualità (AQ) della didattica, in coerenza con le linee strategiche promosse dall'Ateneo; coordina l'attività del Presidio di Qualità e del Gruppo di Autovalutazione, promuovendo l'Autovalutazione e il riesame del CdS, organizza e verifica i flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione (NdV) e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) e, soprattutto, il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze, promuove la formazione ed informazione del personale docente in merito agli strumenti di gestione per la qualità, promuove e supporta la progettazione, l'implementazione, il monitoraggio e il miglioramento del sistema di gestione per la qualità del CdS.
- j) delega al Presidio di Qualità del CdS le attività direttamente gestionali relative all'Assicurazione Qualità del CdS come la verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda SUA del CdS, l'organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche, la mappatura, gestione, riesame e controllo statistico di tutti i processi relativi alla didattica, la conduzione degli audit interni nell'ambito del CdS per sincerarsi che tutte le attività dell'organizzazione avvengano in conformità alla normativa di riferimento e a quanto descritto nella documentazione di sistema, ecc.

k) cura la corrispondenza tra la normale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall'Ordinamento;

l) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica ed almeno una riunione l'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica;

m) determina le modalità, proponendole all'approvazione del Consiglio di Facoltà/Dipartimento, dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università.

n) nomina il Presidio di Qualità del CdS (PQCdS), il Gruppo di Autovalutazione (GAV), sentito il parere del PQA.

o) designa i candidati a componenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

p) predisporre, in collaborazione con l'Ufficio Statistica e Informatica, un sito WEB, contenente tutte le informazioni utili agli studenti ed al personale docente e si impegna a dare la massima diffusione del relativo indirizzo.

q) In base ad apposite convenzioni tra Università, ratificate dai Consigli di Facoltà e approvate dal Senato Accademico, il Consiglio di CdS può prevedere accordi con CdS attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

Art. 4 Valutazione della qualità della didattica

1. Il Consiglio di CdS promuove - in collaborazione con il Coordinamento didattico di Ateneo, con l'Ufficio Statistica e Informatica e sulla base delle indicazioni metodologiche del Presidio di Qualità dell'Ateneo - la valutazione "on line" della didattica erogata agli studenti, mediante distribuzione di questionari coerenti con la modellistica ANVUR, sia sul CdS, sulla materia specifica, sia sul Docente. Nei questionari di valutazione, lo studente può anche

fornire suggerimenti per il miglioramento complessivo del CdS. Per la valutazione dell'efficienza ed efficacia della didattica, il Consiglio si avvale altresì del parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e della normativa prevista dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il Consiglio di CdS gestisce al suo interno il sistema di elaborazione dell'opinione degli studenti frequentanti, in coerenza con gli indicatori di valutazione delle attività formative, di cui all'Allegato VIII del Documento ANVUR del Luglio 2012 e s.s.m.m. e i.i., ed in collaborazione con il Coordinamento didattico di Ateneo e l'Ufficio Statistica e Informatica. Al fine di attuare i processi di valutazione, il Consiglio di CdS, con frequenza annuale, rileva i dati su:

- l'efficienza organizzativa del CdS
- la qualità e la quantità dei servizi, messi a disposizione degli studenti
- la facilità di accesso alle informazioni, relative ad ogni ambito dell'attività didattica
- l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche, analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti
- il rispetto, da parte dei docenti, delle deliberazioni del Consiglio
- la performance didattica dei docenti, nel giudizio degli studenti
- la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi
- l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti
- il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti, nel loro percorso di studi
- gli esiti occupazionali e/o gli sviluppi di carriera degli studenti lavoratori
- i risultati del processo di Assicurazione Qualità
- ecc.

3. Il Consiglio del CdS, in accordo con il Coordinamento Didattico di Ateneo, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti e il Nucleo di Valutazione dell' Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei, per espletare la valutazione dei parametri, sopra elencati, ed atti a governare i processi formativi, per garantirne il continuo miglioramento. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche, espletate dai Docenti, viene portato a conoscenza dei singoli Docenti ed, eventualmente, discussa nel Consiglio.

4. Il Consiglio di CdS promuove la diffusione dei risultati delle analisi ed elaborazioni scaturite dal trattamento dei dati statistici emersi dai questionari somministrati agli studenti, ai laureandi, ai laureati, ai docenti, in tutte le forme possibili, con priorità di utilizzo del sito di Ateneo; la diffusione dei suddetti risultati viene altresì promossa, in collaborazione con gli organi amministrativi e la governance di Ateneo, verso tutte le parti interessate al CdS.

Art. 5 Valutazione dell'offerta formativa

Il Consiglio del CdS, in funzione della durata del Corso di Studio e della periodicità dell'accreditamento, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, nonché delle esigenze economiche e sociali della realtà territoriale di riferimento, provvede al Rapporto di Riesame ciclico, al fine di mettere in luce, principalmente, la permanenza della validità degli obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato per conseguirli; successivamente, il Senato Accademico prende in esame il quadro complessivo dell'offerta didattica, per le conseguenti determinazioni.

Art. 6 Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

1. A partire dall'a.a. 2022/2023, ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea o di laurea magistrale, sia solo presso Università telematica Pegaso s.r.l., sia presso Università telematica Pegaso s.r.l. e altre Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché

i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.

2. Al fine di favorire l'interdisciplinarietà della formazione, l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.

3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica.

4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, sia solo presso Università telematica Pegaso s.r.l., sia presso Università telematica Pegaso s.r.l. e altre Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.

5. L'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

6. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso al corso di laurea oggetto del presente Regolamento nonché per altro corso scelto.

7. In fase di iscrizione, lo studente dichiara la volontà di iscriversi al secondo corso universitario, autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di corso tra Atenei diversi ovvero nel caso in cui l'iscrizione al secondo corso non sia contestuale all'iscrizione al primo.

8. Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

9. Su istanza dello studente è possibile riconoscere le attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto:

❖ nel caso di attività formative mutate nei due diversi corsi di studio, il riconoscimento è concesso automaticamente agli studenti, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi annuali previsti.

❖ nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative, l'Università promuove l'organizzazione e la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività formativa svolta.

10. Con uno o più decreti Rettorali saranno disciplinate le modalità e i termini dei riconoscimenti automatici in itinere per effetto di esami sostenuti presso altro Ateneo, anche attraverso procedure telematiche, ivi compresa la modulistica e la documentazione probatoria da esibire.

11. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio. Al fine di favorire l'interdisciplinarietà della formazione, l'iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.

Art. 7 Requisiti richiesti per l'iscrizione

1. L'iscrizione al corso di laurea triennale richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia.

La frequenza al corso può essere subordinata ad un'adeguata conoscenza e competenza di base rispetto agli obiettivi del corso medesimo, e la relativa verifica si svolgerà tramite somministrazione di un questionario conoscitivo.

2. L'iscrizione si intende perfezionata e produttiva di effetti all'esito dell'assegnazione del numero di matricola.

Emanato con Decreto del Rettore n. 87 del 03/08/2022

3. Dopo aver visionato la proposta formativa pubblicizzata sul sito ufficiale di ateneo, contenente tutte le informazioni utili in merito all'immatricolazione al corso di laurea in questione, l'interessato procede a presentare la domanda di immatricolazione seguendo una delle modalità di seguito indicate:

Procedura telematica: l'interessato seguendo la procedura di immatricolazione online compila le apposite voci, visualizza le clausole contrattuali e accetta le medesime. L'interessato durante tale fase procede alla sottoscrizione olografa del contratto con lo studente e all'upload di tutti i documenti richiesti, compreso il contratto con lo studente. Dopo aver espletato tale procedura, l'immatricolazione si intende perfezionata, valida ed efficace.

Procedura eseguita mediante ausilio dell'e-learning center point (ECP): l'interessato, avvalendosi del supporto dell'e-learning center point, e dunque, inserendo il relativo codice ecp, perfeziona la procedura di immatricolazione online.

Art. 8 Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dall'Ateneo, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. All'inizio di ciascun anno accademico, l'Università organizza per i nuovi iscritti attività di approccio agli studi oggetto dell'offerta formativa dell'Ateneo, diretti a fornire informazioni di base e consulenza anche personalizzata (es. via e-mail) sia sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi, sia sugli insegnamenti dei corsi e sui relativi sbocchi professionali.

All'inizio dell'anno accademico, ciascun docente mette a disposizione degli studenti un dettagliato programma delle attività didattiche e di ricerca relative al suo insegnamento, con indicazione di ogni informazione utile, anche per quanto attiene all'attività svolta dai collaboratori alle attività didattiche (tutor).

3. Secondo quanto stabilito dalla Carta dei Servizi dell'Ateneo, all'assistenza degli studenti nelle attività didattiche sono preposti i tutor, soggetti esperti sia nei rispettivi ambiti disciplinari sia negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica online, nonché moderatori nei dibattiti e coordinatori nelle attività di gruppo.

4. In particolare, i compiti dei tutor sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo, così come previsto dall'art. 45 del regolamento stesso.

Art. 9 Esami di profitto e verifiche delle attività formative

1. Le prove di valutazione che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati all'insegnamento possono consistere in esami (prove orali e/o prove scritte e/o pratiche, grafiche, tesine, colloqui) la cui valutazione positiva è espressa in trentesimi o in prove di idoneità che si concludono con un giudizio positivo o negativo. Il voto minimo per superare l'esame è di 18/30. La commissione d'esame può concedere al candidato il massimo dei voti e la lode. La riprovazione, verbalizzata ai fini statistici, non comporta l'attribuzione di voto, non è riportata sul libretto personale del candidato e non è rilevata ai fini della valutazione della carriera.

2. Per poter sostenere l'esame, per esigenze didattiche meramente organizzative del flusso dei candidati, sarà richiesto allo studente di aver partecipato alle attività di Didattica interattiva, aver svolto le prove in itinere e di aver frequentato le ore di didattica erogativa nella misura minima di frequenza dell'80% di tutte le attività. La frequenza on-line sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. Lo studente si collegherà alla piattaforma e-learning, attraverso le sue credenziali istituzionali, dove potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni.

Il docente, gli Organi e/o il personale amministrativo competente dell'Ateneo a tal fine abilitati, possono accordare la prenotazione agli esami anche in deroga ai criteri di ammissione alla prenotazione tenendo, in ogni caso, in debito conto le esigenze organizzative.

3. Le prove finali di esami di verifica del profitto sono pubbliche.

Qualora siano previste prove scritte il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati, richiedendo formale accesso agli atti all'ufficio di Ateneo all'uopo preposto secondo i dettami della normativa vigente in termini di trasparenza e quella in uso presso l'Ateneo.

Le prove finali possono concludersi anche con giudizio di idoneità secondo le specificità del piano di studio.

4. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della commissione; il secondo è un altro docente del medesimo o di ambito disciplinare affine o un cultore della materia indicato dal titolare dell'insegnamento, o dal tutor.

5. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Preside, il quale provvede affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.

In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità previste negli ordinamenti didattici degli studi.

L'esame di profitto è teso a valorizzare il lavoro svolto in rete, tenendo conto dei risultati delle prove intermedie, della qualità della partecipazione alle attività *online* e dei risultati della prova finale in presenza.

La verifica e la certificazione degli esiti formativi riguardanti le prove in itinere viene realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative.

I relativi dati sono resi disponibili agli studenti per le attività di autovalutazione.

Le commissioni degli esami di profitto (orali o scritti) e di quelle per le verifiche (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, seminari, etc.) sono composte da almeno un docente ed un docente/tutor/cultore, presiedute dal titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altro docente designato dal Preside di Facoltà.

La Commissione è responsabile dell'accertamento della preparazione del candidato.

Le certificazioni relative ad attività senza prova di verifica possono essere affidate ad un tutor.

Le attività di tirocinio e di stage sono verificate con la valutazione della relazione conclusiva.

In ciascun corso di laurea triennale non possono essere previsti in totale più di 20 esami. Ai fini del conteggio del numero degli esami o valutazione finale del

profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative autonomamente scelte dallo studente nell'ambito delle attività attivate dall'Ateneo.

Art. 10 Corsi singoli di insegnamento

1. È possibile seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso i Corsi di Studio di laurea e laurea magistrale (in seguito denominati “corsi singoli”), sostenere i relativi esami di profitto e riceverne regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. Possono iscriversi ai corsi singoli:

- a) gli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere, nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione e previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti;
- b) gli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere che richiedono l'iscrizione ai corsi singoli su iniziativa individuale, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti. In questo caso la richiesta può essere effettuata solo per gli insegnamenti attivati;
- c) persone che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, per ragioni di aggiornamento culturale e di integrazione di competenze professionali. In questo caso la richiesta può essere effettuata solo per insegnamenti attivati in corsi di studio che non prevedono il numero programmato degli accessi e non è consentito seguire più di cinque insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari, specificamente disciplinate;
- d) chiunque sia in possesso almeno di un titolo di scuola media superiore o di un titolo di laurea o di laurea magistrale che abbia necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in

base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree anche magistrali, a scuole di specializzazione o a concorsi pubblici. In questo caso non è prevista una limitazione al numero degli insegnamenti per anno accademico;

e) studenti iscritti presso altri atenei italiani, previa autorizzazione dell'università di appartenenza.

2. Ai laureati e laureandi italiani che frequentano corsi singoli, presso l'Università Telematica Pegaso o altri Atenei, possono essere riconosciuti esami singoli come di seguito:

✓ con riferimento al corso di laurea triennale solo se si è in possesso di una laurea triennale o magistrale;

✓ con riferimento al corso di laurea magistrale solo se lo studente ha una carriera accademica pregressa magistrale, anche se non conclusa.

I corsi singoli sostenuti per ottenere i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ad un corso di laurea non possono concorrere all'abbreviazione di carriera.

3. Al termine dell'attività didattica è possibile sostenere il relativo esame ed ottenere una certificazione dell'attività svolta.

4. Per la relativa disciplina si applica il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e il Regolamento del relativo Corso di Laurea.

Art. 11 Crediti Formativi Universitari. Riconoscimento

1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attività formative previste dal corso di studi. I criteri corrispondenti a ciascuna attività formativa, vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame e di altra forma di verifica del profitto.

2. Gli studenti a cui saranno riconosciuti almeno 31 crediti verranno iscritti al secondo anno; gli studenti a cui saranno riconosciuti almeno 91 crediti verranno iscritti al terzo anno.

3. I crediti formativi universitari acquisiti nell'ambito di altri corsi delle Classi L/19 sono riconosciuti fino alla corrispondenza di quelli dello stesso settore scientifico-disciplinare o affine reperibili dal piano degli studi allegato.

I crediti formativi universitari acquisiti nell'ambito di altri corsi di classe diversa sono riconosciuti dalla Commissione preposta sulla base dell'analisi del programma svolto, della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative, perseguendo comunque le finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino alla corrispondenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano degli studi allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, la Commissione preposta può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di Laurea, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente avviene da parte della Commissione, la quale valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Università Telematica Pegaso s.r.l. almeno 18 cfu su 180, esclusa la prova finale.

4. Possono essere riconosciute competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi: quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso una università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni degli Organi Accademici preposti del numero massimo di crediti riconoscibili fissato dalla vigente normativa.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora le attività siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore delle esperienze documentate.

Art. 12 Prova finale

1. Per il conseguimento della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione lo studente deve aver acquisito 180 CFU comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua, fermo restando l'applicabilità del 4° comma, art. 1 del presente Regolamento.

La prova finale consiste in una discussione dinanzi ad apposita commissione di una tesi scritta, elaborata, su tematiche correlate alle conoscenze acquisite durante l'intero percorso formativo, dalla quale emergano capacità di ricerca, di documentazione, di coerenza, di analisi sistematica, critica ed argomentativa. A tale prova sono attribuiti 12 cfu.

2. Il voto finale di laurea triennale espresso in cento decimi è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

media ponderata di accesso (MP) dei voti vi degli esami di cui all'articolo 3, e all'articolo 9 pesati con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la seguente formula:

$MP = (\sum_{i=1}^n v_i c_i / \sum_{i=1}^n c_i) 110/30$. Voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale.

3. Al candidato che abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

4. Il calendario relativo alla prova finale per il conseguimento del titolo è disposto dal Preside ed è reso noto agli studenti attraverso la piattaforma.

5. Il candidato, almeno 45gg. dalla prima data utile per la prova finale, preventivamente fissata e indicata nel calendario pubblicato in piattaforma, deve concludere la procedura online, secondo i criteri e le

modalità indicate nella relativa guida, e regolarizzare la posizione amministrativa e quella didattica.

Il candidato, sempre entro e non oltre i 45 gg, e successivamente all'ottenimento da parte del docente dell'approvazione dell'elaborato finale, dovrà caricare l'elaborato secondo i criteri e le modalità indicate nella relativa guida.

6. Lo studente non può conseguire la laurea prima dei termini previsti in relazione alla durata normale del proprio Corso di Studio.

Eventuali deroghe ai termini sopraindicati possono essere concesse dal Rettore, sentito il Direttore Amministrativo, che provvede sulle relative istanze, debitamente motivate, con proprio provvedimento.

La deroga può essere concessa solo in casi del tutto eccezionali, comprovati da relativa documentazione, e sempre che l'esame finale di laurea venga sostenuto con massimo un semestre di anticipo e lo studente sia considerato particolarmente meritevole avendo sostenuto tutti gli esami di profitto riportando una votazione media pari o superiore a 29/30.

7. La commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Preside di Facoltà ed è composta da non meno di 5 componenti tra professori di prima e seconda fascia, ricercatori, professori a contratto, cultori e tutor.

8. Le procedure relative all'ammissione all'esame di laurea sono stabilite dal Regolamento Didattico dell'Ateneo.

La Commissione giudicatrice per la prova finale esprime la propria votazione in centodecimi e può, all'unanimità, attribuire al candidato il massimo dei voti con lode, nonché la pubblicazione della tesi.

Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centesimi.

9. Il calendario delle prove finali prevederà appelli, opportunamente distribuiti nell'anno, adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.

10. A coloro che conseguono la laurea triennale compete la qualifica di dottore.

Art. 13 Piani di studio ufficiali e piani di studi individuali

1. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la presentazione delle modifiche al piano di studi è da richiedere all'ufficio preposto entro il 31/07 dell'anno in corso.

L'esito dei piani di studio viene comunicata per via telematica.

La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di Laurea.

Art. 14 Sanzioni disciplinari

1. Le procedure disciplinari applicabili agli studenti dell'Università Pegaso sono definite da apposito Regolamento di Ateneo predisposto in osservanza della normativa universitaria di riferimento e approvata dai competenti organi collegiali di Ateneo, sentita la rappresentanza degli studenti.

In attesa di tale regolamentazione si applicano le disposizioni vigenti della normativa universitaria.

Art. 15 Laurea ad *Honoris causa*

1. L'Università Pegaso può conferire la laurea triennale *honoris causa* - nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia - a personalità i cui meriti scientifici, umani o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti anche a livello pubblico e/o che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline del Corso di Studio per cui è concessa.

2. Il conferimento della laurea triennale *honoris causa* è deliberato dal Senato Accademico, su proposta della Struttura didattica di riferimento, previo acquisizione del parere favorevole del M.U.R.

La delibera-proposta viene trasmessa al M.U.R. per acquisire il *necessatio-parere*.

3. La laurea triennale *honoris causa* attribuisce tutti i diritti delle lauree triennali ordinarie.

Art. 16 Collaborazione con la Commissione paritetica

Il Corso di Studi collabora alle attività della Commissione Paritetica Docenti-Studenti nello svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, nell'individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività formative, nel formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, nel predisporre la Relazione Annuale, nel raccogliere ed elaborare dati e informazioni che saranno trasferiti alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti ed al Presidio di Qualità di Ateneo, fornendo altresì eventuali osservazioni e suggerimenti.

Art. 17 Contratto con lo studente

1. L'iscrizione ai corsi di studi dell'Università Telematica Pegaso s.r.l. è vincolata alla stipula di un apposito contratto con lo studente, ai sensi e per gli effetti della lettera b) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative. Il contratto ha per oggetto l'offerta formativa e i diritti e doveri compresi nella carta dei servizi.

Esso è sottoscritto dallo studente e dal Legale Rappresentante dell'Università Telematica Pegaso s.r.l. o suo delegato.

2. Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.

Art. 18 -Tutela dei diritti degli studenti

1. Gli studenti possono ricorrere al Rettore tramite la rispettiva Segreteria Studenti per la tutela dei propri diritti segnalando disfunzioni e irregolarità.

2. A tutela della qualità dell'offerta didattica di Ateneo, è prevista la valutazione, da parte dell'apposita commissione di Ateneo, del materiale didattico erogato e dei servizi offerti allo studente.

3. Alla Segreteria Studenti è affidata la garanzia della tutela dei dati personali, mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

Art. 19 Tutela della privacy

Secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive modifiche, l'Università Telematica Pegaso s.r.l. garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 20 Flessibilità di fruizione

1. Ai sensi e per gli effetti della lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive modifiche, l'Università Telematica Pegaso s.r.l. consente la massima flessibilità di fruizione dei corsi ponendo in essere le attività conseguenti al presente Regolamento.

2. Agli studenti è garantito, conseguentemente alla valutazione del profitto, il massimo del credito formativo indicato per ciascun anno accademico, nei regolamenti e ordinamenti didattici, nonché la possibilità di diluirlo anche in un periodo di tempo successivo e non limitato.

Art. 21 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla previsione dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo, della carta dei servizi, del contratto dello studente e da tutte le disposizioni specifiche emanate dagli Organi

dell'Ateneo a tal fine abilitati, di cui viene data pubblicità mediante sito istituzionale di Ateneo.

2. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono rispetto ad eventuali norme interne che disciplinano la medesima materia.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito di Ateneo, a seguito di approvazione e sottoscrizione da parte dei competenti organi di Ateneo.